

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Vendita internazionale di cose mobili, giurisdizione, criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, luogo della consegna materiale**

*In tema di vendita internazionale di cose mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, che va individuato, qualora dall'esame del complesso delle clausole contrattuali non risulti una sua chiara identificazione, non in base al diritto sostanziale applicabile al contratto, ma nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell'operazione di vendita.*

**Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 26.2.2016, n. 3802**

...omissis...

1. La sentenza impugnata è una pronuncia con la quale la Corte d'appello ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano che il Tribunale aveva invece escluso, e ha rimesso la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 353 c.p.c..

Si tratta di una sentenza definitiva, immediatamente impugnabile per cassazione: essa non ricade, pertanto, nel campo di applicazione del divieto, dettato dal terzo comma del novellato art. 360 c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi le sentenze su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva (Sez. Un., 22 dicembre 2015, n. 25774).

2. Passando all'esame dei motivi di ricorso, con il primo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83 e 182 c.p.c., nonché insufficiente motivazione) ci si duole che il giudice del gravame abbia accolto l'eccezione di nullità della procura, senza considerare che la procura, ancorchè raccolta al di fuori del territorio nazionale, era stata conferita, con riferimento ad un giudizio pendente in Italia, ad un avvocato designato per la rappresentanza e la difesa in giudizio, conformemente alle norme della legge processuale italiana. Si lamenta, inoltre, che la Corte d'appello, nell'accogliere l'eccezione di nullità della procura al difensore, non abbia assegnato alla parte un termine perentorio per la rinnovazione della stessa, omettendo così di procedere nel senso previsto ed imposto dall'art. 182 c.p.c., comma 2.

2.1. La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.

2.1.1. Come risulta per tabulas dal testo della procura stesa a margine della comparsa di costituzione depositata dinanzi al Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, il 6 maggio 2006, questa è stata conferita in Madrid il 28 marzo 2006 ed è stata autenticata ad opera dei difensori italiani, gli avvocati M.T. e R.M.

Correttamente la Corte d'appello ha escluso la validità dell'autenticazione compiuta dagli avvocati italiani. Infatti, la sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non deve essere semplicemente legalizzata, ma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacchè tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (Sez. Un., 16 ottobre 1985, n. 5075; Sez. 1, 3 giugno 2003, n. 8867; Sez. 3, 13 marzo 2007, n. 5840; Sez. 2, 14 novembre 2008, n. 27282; Sez. 2, 25 marzo 2013, n. 7473).

2.1.3. Quanto alla mancata assegnazione di un termine alla convenuta E. per il rilascio di una nuova e valida procura, non occorre prendere posizione sulla questione, oggetto di contrastanti indirizzi, se l'art. 182 c.p.c., comma 2, (nel

testo, che qui viene in considerazione *ratione temporis*, anteriore alla modifica introdotta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69) trovi applicazione anche nel caso di vizio della procura alle liti (in senso affermativo: Sez. 1, 4 novembre 2015, n. 22559; in senso contrario: Sez. 2, 23 maggio 2014, n. 11566; Sez. 2, 21 gennaio 2015, n. 1055).

E' infatti assorbente considerare che nella specie la stessa parte convenuta nel giudizio dinanzi al Tribunale si è attivata di sua iniziativa per il rilascio di una nuova e valida procura, che è stata conferita a margine della memoria depositata in data 5 giugno 2007. Sicchè la questione che rileva è, non già quella, posta con il motivo, della assegnazione di un termine alla parte per il rilascio di una nuova procura, bensì quella, sulla quale il motivo non si sofferma, della retroattività sanante del rilascio della procura valida rispetto a quella invalida. E' pertanto astratta, e non ha ragione di porsi, la denuncia, articolata con il mezzo, del non avere il giudice del merito provveduto ad assegnare alla convenuta E. un termine perentorio per il conferimento di un nuovo mandato alle liti.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e dell'art. 31 della Convenzione di Vienna 11 agosto 1980. La ricorrente ricorda che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in altro Stato contraente davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; e poichè tale luogo, nel caso della compravendita di beni, è quello, situato in uno Stato membro, nel quale i beni sono stati o avrebbero dovuto essere stati consegnati in base al contratto, nel caso di specie la trasmissione della signoria sui beni è avvenuta in Spagna al momento della consegna degli stessi al vettore incaricato di recarli all'acquirente.

Con il terzo motivo, la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 4 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottata a Roma il 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 18 dicembre 1984, n. 975. Ad avviso della ricorrente, si sarebbe dovuto avere riguardo al criterio del collegamento più stretto indicato dalla norma di diritto internazionale privato, ossia alla sede della parte che ha fornito la prestazione caratteristica (produzione e fornitura della merce), che nel nostro caso sarebbe la Spagna, ove ha sede il produttore E.

3.1. I motivi - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - sono infondati.

3.2. L'art. 5 del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 abrogato dall'art. 80 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, ma applicabile *ratione temporis* - prevede, per quanto qui interessa, che "la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b) ai fini dell'applicazione della

presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto".

3.3. Già con la sentenza 5 ottobre 2009, n. 21191, queste Sezioni Unite hanno affermato il principio in virtù del quale, in tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il "luogo di consegna" va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come "luogo di consegna principale" va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici, ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente; con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal regolamento (CE) n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, in materia, dalla Convenzione di Vienna. L'art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nel senso che contengono una regola iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione.

A tale orientamento si è data continuità con l'ordinanza 2 maggio 2012, n. 6640, con l'ordinanza 21 gennaio 2014, n. 1134, con la sentenza 19 giugno 2014, n. 13941, con l'ordinanza 14 novembre 2014, n. 24279, e con la sentenza 7 novembre 2015, n. 24244. Con tali pronunce si è ribadito che, in tema di vendita internazionale di cose mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, che va individuato, qualora dall'esame del complesso delle clausole contrattuali non risulti una sua chiara identificazione, non in base al diritto sostanziale applicabile al contratto, ma nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell'operazione di vendita.

3.4. A tale approdo la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta alla luce dell'orientamento elaborato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

In particolare, con la sentenza del 25 febbraio 2010, C-381/08, Car Trim, la Corte ha dichiarato che "L'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.

Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello

della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita". E ciò sul rilievo che il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere materialmente consegnati all'acquirente alla destinazione finale degli stessi risponde meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento (punto 60) e che tale criterio presenta un alto grado di prevedibilità e risponde parimenti ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (punto 61).

Con la successiva sentenza del 9 giugno 2011, C-87/10, xxxxxxxx SA, la Corte di giustizia, nel ribadire tali principi, ha precisato che "Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato in base al contratto, il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commercial Terms), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000".

3.5. Alla stregua del principio già affermato da questa Corte regolatrice, versandosi in fattispecie di mancanza di previsioni contrattuali circa il luogo di consegna dei beni compravenduti (come dà atto la stessa ricorrente, la quale ha dedotto, a pag. 13 del ricorso, che "mai le parti si sono determinate a precise pattuizioni volte ad identificare il luogo di consegna delle merci, che come da pacifiche risultanze... vennero consegnate in xxxxd ad autotrasportatore italiano inviato e retribuito da xxxxxxxx."), correttamente è stato dichiarato che la giurisdizione spetta al giudice italiano, essendo in Italia il luogo nel quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire, alla destinazione finale dell'operazione di vendita, e con la consegna materiale della merce, il potere di disporre effettivamente dei beni stessi.

4. Il ricorso è rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00, per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.